

RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA

ACQUISIZIONE DIRITTI DI RIPRESA TELEVISIVA E/O RADIOFONICA E TRASMISSIONE DI MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI, EVENTI ARTISTICI/CULTURALI ORGANIZZATI DA TERZI.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO – 2002/02

A) OBBLIGHI DELL'ORGANIZZATORE

La Società organizzatrice (di seguito per brevità denominata “organizzatore/concedente”), rappresentante ed impresaria del complesso artistico che eseguirà/allestirà lo spettacolo/manifestazione/evento (di seguito denominato per brevità “evento”) si obbliga a:

- 1) consentire alla RAI – nei giorni concordati dalle parti - la ripresa televisiva e/o radiofonica, per uso televisivo e/o radiofonico dell’evento con le modalità contrattualmente previste, nel luogo dove esso si svolgerà (che deve risultare agibile secondo le vigenti disposizioni di legge), assumendo essa ogni onere e responsabilità al riguardo e sollevando la RAI da ogni eventuale richiesta o pretesa di terzi a qualsiasi titolo avanzata;
- 2) assumere a suo completo carico ogni onere relativo a tutto quanto forma oggetto del contratto con specifico riferimento a quanto riguarda il personale scritturato e la completa agibilità del luogo dove avverranno le riprese (da attestare mediante apposito certificato da consegnare alla RAI all’atto del perfezionamento del contratto), incluso l’eventuale prolungamento d’impegno che si rendesse necessario per il buon risultato delle registrazioni, ivi compreso l’uso dell’ambiente sopra indicato del quale l’organizzatore stesso garantisce la disponibilità per tutta la durata delle riprese suddette;
- 3) assumere a suo esclusivo carico qualsivoglia onere connesso alla utilizzazione da parte sua di nastri, basi musicali fuori commercio e di videomusicali, con particolare riferimento alle diffusioni televisive del programma.
Resta, pertanto, convenuto che il versamento dell’ultima rata del corrispettivo contrattualmente pattuito sarà subordinato alla presentazione da parte dell’organizzatore di copia dell’elenco delle basi musicali fuori commercio e/o di videomusicali utilizzati e sarà effettuato al netto del compenso dalla RAI versato agli aventi diritto, ovvero di dichiarazione che nessuna base musicale fuori commercio e/o videomusicale sono stati utilizzati;
- 4) cautelarsi - all’atto dell’accettazione da parte dell’organizzatore della proposta negoziale- affinché i partecipanti alle prove ed alle registrazioni della ripresa televisiva e radiofonica oggetto del contratto, nulla abbiano a pretendere e ad eccepire in ordine a tali riprese, nonché al libero uso delle riprese stesse con qualsiasi mezzo tecnico

effettuato, nelle forme, modi e termini contrattualmente previsti. In particolare, l'organizzatore si obbliga a presentare alla RAI le dichiarazioni rese dagli autori, artisti interpreti ed esecutori, dalle quali risulti che essi non hanno nulla a pretendere dalla RAI in relazione alla diffusione al pubblico delle predette riprese tramite trasmissione via etere, cavo e satellite.

- 5) ad eliminare dal campo di ripresa - e non inserire nei testi di presentazione - alcun elemento avente, direttamente od indirettamente, natura pubblicitaria o promozionale.

Nel caso di violazione da parte dell'organizzatore del divieto di cui al precedente comma, sarà facoltà della RAI avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al punto M), ovvero intimare l'adempimento degli obblighi di cui al primo comma del presente punto A/5) entro un termine determinato, decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà automaticamente risolto.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'organizzatore sarà tenuto a corrispondere alla RAI una somma a titolo di penale, comunque non inferiore al 10% e non superiore al 20% del corrispettivo contrattualmente pattuito, impregiudicato il risarcimento del maggior danno. Fermo restando quanto sopra previsto, l'organizzatore si obbliga, inoltre, a tenere la RAI manlevata ed indenne da ogni e qualsivoglia intervento sanzionatorio, da parte delle competenti Autorità, in ordine alla rilevata presenza di elementi di natura pubblicitaria e dalle connesse conseguenze di ordine patrimoniale e non.

- 6) poiché la ripresa televisiva è tecnicamente subordinata alla luminosità dell'ambiente, ed è necessario che siano effettuate alcune prove di ripresa dell'evento con telecamere o cineprese funzionanti (con luci, scene, costumi e trucco secondo gli orari da concordarsi tra le parti), fare eventualmente effettuare quelle modifiche alle luci ed all'ambiente che saranno ritenute necessarie dal regista RAI, per la migliore riuscita della ripresa televisiva.

I cavi, le telecamere, le cineprese e tutte le altre attrezzature tecniche dovranno essere situate nel luogo dove avverranno le riprese, secondo le indicazioni che saranno fornite all'organizzatore dagli incaricati RAI;

- 7) acquisire e tenere a disposizione della RAI – a cura e spese proprie – in forma di clausole contrattuali o di separati atti, la dichiarazione di consenso (preceduta da idonea informativa) delle persone che compariranno a qualunque titolo nella produzione, dalla quale risulti, inoltre, che nulla esse avranno da opporre e/o da richiedere a chiunque utilizzi la produzione in qualsiasi sede, forma e modo, anche ai sensi della legge n.675/96.

L'organizzatore si impegna a trattare con la massima riservatezza i dati personali di cui dovesse venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del contratto e a non diffondere, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto o in parte i citati dati a chicchessia, salvo espresso e preventivo assenso della RAI.

Costituisce condizione essenziale per la RAI che i predetti dati ed informazioni siano utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto stesso.

L'organizzatore, ricevuta l'informativa di cui all'art.10, L.675/96, con la sottoscrizione del contratto, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei limiti e per le finalità previste nella predetta informativa.

B) GARANZIE DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DEL MEDESIMO

1) Inoltre l'organizzatore si obbliga a :

- a) -non avvalersi, nell'esecuzione del contratto, di persone che siano alle dipendenze della RAI;
 - b) -garantire alla RAI l'esclusiva, adottando ogni necessaria misura e così esemplificativamente, vietando o facendo vietare l'accesso al luogo in cui l'evento si svolge a chiunque sia in possesso di macchine atte alla ripresa radiotelevisiva di immagini e suoni, fatto salvo l'esercizio del diritto di cronaca, limitato a 3';
 - c) -adottare tutte quelle misure di sicurezza per la realizzazione dell'evento, ivi compresa quella di garantire un efficiente servizio d'ordine, atte ad assicurare alla RAI un normale svolgimento della attività di ripresa, ed a sollevare, pertanto, la RAI da ogni responsabilità al riguardo, impegnandosi fin d'ora a rifondere integralmente alla RAI tutti i danni che potessero verificarsi a persone o cose della RAI stessa che siano riconducibili alla sua responsabilità;
 - d) -applicare, con scrupolosa osservanza, nei confronti delle persone che prenderanno parte e/o collaboreranno alla realizzazione dell'evento, le vigenti norme in materia di legislazione sociale, di assicurazione e previdenza obbligatoria - effettuando tutti i versamenti contributivi ed assistenziali previsti dalla legge - i relativi contratti collettivi di lavoro di categoria e le norme di sicurezza ed igiene del lavoro;
 - e) -garantire alla RAI il libero uso televisivo e radiofonico delle musiche di scena utilizzate nell'evento, dei costumi, delle scene e dell'arredamento;
 - f) -avvalersi, ivi compresi tutti gli elementi da esso scritturati, della collaborazione del servizio stampa RAI per eventuali dichiarazioni od interviste alla Stampa in merito alla ripresa televisiva oggetto del contratto;
 - g) -concordare con la RAI i titoli di testa e di coda del/dei programma/i televisivo/i imperniato/i sulle riprese dell'evento oggetto del contratto.
- 2) l'organizzatore formalmente garantisce la sua piena disponibilità dei diritti oggetto del contratto, nonché il libero e pacifico godimento da parte della RAI di essi, assumendosi, altresì ogni relativa responsabilità in ordine a pretese di terzi anche per quanto si riferisce all'eventuale noleggio di materiali musicali - salvo quanto previsto dagli

accordi RAI/Editori musicali ed organizzazioni varie - e sollevando la RAI da ogni richiesta e/o pretesa e/o rivendicazione di terzi (inclusi ad esempio, autori, maestri, attori, orchestrali, comparse, figuranti, coreografi, etc. e in genere chiunque partecipi alla realizzazione dell'evento e delle registrazioni a qualsiasi titolo effettuate anche in relazione ai contributi di previdenza ed assistenza, alle assicurazioni contro gli infortuni e alle ritenute di legge che sono ad esclusivo carico e cura dell'organizzatore), comunque connessa alla comunicazione dell'evento al pubblico via etere, cavo e satellite, con particolare riferimento a contestazioni azionate anche in via giudiziaria, con manleva in favore della RAI.

L'organizzatore si obbliga, altresì – in caso di eventi che si svolgano in presenza di pubblico pagante – a tenere la RAI sollevata ed indenne da qualsiasi onere a titolo di imposta sugli intrattenimenti ove dovuta.

Ai fini di quanto sopra, l'organizzatore si impegna a richiedere ed ottenere apposite dichiarazioni dagli interessati, contenenti l'accettazione di tutto quanto previsto contrattualmente, e ciò prima dell'inizio delle riprese da parte della RAI. Tali dichiarazioni dovranno dall'organizzatore essere tenute a disposizione della RAI ed esibite su semplice richiesta della stessa.

- 3) l'organizzatore assume ogni onere e responsabilità riguardo a quanto forma oggetto del contratto, fornendo alla RAI ogni ampia garanzia per quanto attiene alla libera occupazione degli spazi per collocare i cavi e le altre attrezzature tecniche (telecamere, cineprese, microfoni, etc.), anche se tali occupazioni si riferiscano a spazi destinati al pubblico.

L'organizzatore - in caso di eventi che si svolgano in ambienti di sua disponibilità - si obbliga, altresì, a richiedere e ottenere, a sua cura e spese, il prescritto nulla osta della Commissione Permanente Provinciale di Vigilanza, che dovrà eseguire il collaudo delle attrezzature poste in opera e dell'ambiente e/o dell'area dove avranno luogo le riprese televisive. Il predetto nulla osta dovrà essere esibito alla RAI su semplice richiesta. Qualora l'evento abbia luogo in ambienti di disponibilità RAI, gli adempimenti di cui al precedente comma saranno a carico della stessa RAI.

Resta, altresì, a carico dell'organizzatore l'obbligo di porre in essere tutte le necessarie assicurazioni, tenuto conto di quanto forma oggetto del contratto, e di esibire alla RAI le relative polizze.

C) OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA RAI

Rimane inteso che la RAI provvederà alla corresponsione degli usuali compensi spettanti per musiche ed eventualmente quelli per il testo agli autori e/o agli aventi diritto a titolo di diritti d'autore a seguito delle diffusionsi televisive in Italia tramite la S.I.A.E. (e in base agli accordi vigenti tra la RAI e la S.I.A.E.), ovvero direttamente agli stessi qualora non iscritti a detta società.

La RAI, da parte sua, assume esclusivamente la responsabilità per danni a persone o cose che possano derivare strettamente e direttamente dal montaggio, installazione, funzionamento e smontaggio dei mezzi tecnici, dell'apparato di ripresa tv e/o radio; e

qualora da ciò dovessero verificarsi danni, questi saranno risarciti secondo una valutazione equitativa.

D) DIRITTI ACCESSORI DELLA RAI

Ogni trasmissione potrà essere dalla RAI preannunciata sia a mezzo televisivo - con eventuali spots - che radiofonico, sia infine con ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

Resta altresì inteso che la RAI potrà discrezionalmente eseguire - durante il corso delle prove delle esecuzioni e delle registrazioni - fotografie con facoltà di utilizzarle esclusivamente per la promozione della manifestazione in questione.

La RAI si riserva di effettuare in sede di registrazione e/o trasmissione televisiva e/o radiofonica dell'evento, riduzioni e tagli a seconda delle sue insindacabili esigenze tecniche, artistiche e di programmazione. Con l'accettazione di quanto sopra, l'organizzatore si assume, pertanto, ogni responsabilità ed onere nei confronti di terzi e di ogni altro avente causa.

La ripresa televisiva dell'evento oggetto del contratto sarà curata – salvo diverso accordo tra le parti - da un regista dalla RAI scelto e retribuito, che seguirà anche il montaggio e l'edizione, fermo restando che l'organizzatore dovrà esprimere pieno e formale assenso sulla particolare idoneità del predetto regista ed assumere, pertanto, piena responsabilità per l'opera che lo stesso presterà, anche in ordine alla sua incidenza sui tempi e sulle modalità di adempimento degli obblighi dall'organizzatore contrattualmente assunti.

E) CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Gli accordi contrattuali si intenderanno risolti:

- 1) ove a seguito di sopralluogo della RAI risultasse, ad insindacabile giudizio della stessa, l'insussistenza delle condizioni tecniche indispensabili all'effettuazione delle riprese e registrazioni e dei necessari collegamenti. Nulla sarà dalla RAI dovuto all'organizzatore per qualsiasi ragione, causa ne' a qualunque titolo;
- 2) qualora la registrazione risultasse tecnicamente non idonea – ad insindacabile giudizio della RAI - alle esigenze della RAI stessa per cause attribuibili esclusivamente ai suoi impianti (sia nel luogo di ripresa, sia nel luogo di registrazione) e non fosse possibile concordare un'altra data allo scopo di ripetere la ripresa televisiva e radiofonica. La RAI, in tal caso, corrisponderà all'organizzatore un indennizzo pari al 10% del corrispettivo globale e null'altro dovrà essere corrisposto all'organizzatore stesso;
- 3) senza indennizzo e senza risarcimento da ambo le parti qualora, per causa di sciopero o per altre cause di forza maggiore o per caso fortuito, venga impedito alla RAI di effettuare la ripresa e la registrazione televisiva e/o radiofonica nei termini e nei modi concordati.

Ai fini delle presenti condizioni generali di contratto, le espressioni “forza maggiore” e “caso fortuito” comprendono ogni fatto anche di terzi e della Autorità imprevedibile

oppure inevitabile e comunque fuori dal controllo delle parti il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili ai contraenti e che, per natura ed entità, sia di per se' tale da impedire l'adempimento o l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;

- 4) nel caso sia impossibile, a giudizio della RAI (a seguito di comunicazione del nome del o dei sostituti che l'organizzatore si obbliga ad effettuare immediatamente), provvedere – con elementi di gradimento della stessa RAI - ad un'idonea sostituzione di componenti del complesso artistico, indisponibili per improvvisa malattia o gravi giustificati motivi e quindi realizzare le riprese convenute; ciò senza indennità alcuna in favore di ambo le parti;
- 5) qualora, per proprie esigenze aziendali, la RAI non effettuasse la ripresa oggetto dell'accordo. In tal caso sarà tenuta a corrispondere all'organizzatore un'indennità nella misura da convenirsi e comunque non superiore al 10% del compenso contrattualmente pattuito;
- 6) con effetto immediato ove si verifichi da parte di qualsivoglia terzo una qualunque turbativa tale da pregiudicare il pacifico godimento da parte della RAI dei diritti acquisiti dalla RAI stessa contrattualmente. L'organizzatore dovrà restituire, in tale ipotesi, alla RAI tutte le somme eventualmente ricevute e corrispondere alla RAI una penale pari al 10% del corrispettivo globale contrattualmente pattuito, oltre al risarcimento dei danni,
- 7) nell'ipotesi di inadempienza dell'organizzatore, o di uno dei componenti del complesso artistico da lui rappresentato, che pregiudichi il risultato delle registrazioni o delle esecuzioni.

Da parte della RAI non sarà dovuto all'organizzatore alcun corrispettivo e quest'ultimo dovrà versare alla RAI una penale pari al 20% del corrispettivo contrattualmente previsto, con riserva da parte della RAI di pretendere il risarcimento dei maggiori danni. In caso, invece, di inadempienza parziale di uno o più componenti il complesso rappresentato dall'organizzatore a quanto previsto per una corretta esecuzione dell'evento - che non pregiudichi il risultato della rappresentazione e dell'esecuzione e/o registrazione - l'organizzatore dovrà versare alla RAI, a titolo di penale, un importo che sarà da essa determinato in misura non superiore al 10% del corrispettivo globale pattuito.

F) PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ORGANIZZATORE - DOMICILIO TASSATIVO

Il corrispettivo pattuito tra le parti sarà versato all'organizzatore previa presentazione di volta in volta da parte dell'organizzatore di apposita fattura – da intestare alla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., V.le Mazzini 14 Roma – redatta in triplice copia ai sensi della vigente legislazione fiscale al riguardo e corredata del numero di codice fiscale e/o

partita I.V.A., da inviarsi in originale al domicilio dalla RAI in contratto indicato e in duplice copia alla competente Direzione della RAI, Viale Mazzini, 14, 00195 Roma.

Le intestazioni e le indicazioni di domicilio predette sono da considerarsi tassative.

In difetto, la RAI non risponderà del corretto e puntuale adempimento degli obblighi di pagamento contrattualmente assunti.

L'organizzatore si obbliga a presentare fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da istituto bancario o da compagnia assicuratrice di gradimento della RAI, per l'importo, indicato nella proposta di accordo, equivalente a quello versato dalla RAI al perfezionamento del contratto, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento da parte del concedente degli obblighi assunti nei confronti dell'organizzatore. Tale fidejussione o polizza dovrà espressamente prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, in deroga all'art. 1944 cod. civ., e dovrà contenere l'impegno da parte dell'ente fidejussore di pagare, secondo i termini previsti nella proposta, a semplice richiesta della RAI – formulata dalla RAI stessa per iscritto e inviata a mezzo raccomandata R/R - e senza possibilità di eccezioni entro 30 giorni dal ricevimento della medesima, la somma che dalla stessa RAI verrà indicata.

G) DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO E DEI RELATIVI CREDITI - DEROGHE

Fermo restando quanto previsto al terzo comma del presente punto, il contratto ed i crediti da esso derivanti non potranno essere ceduti dal concedente a terzi in qualsiasi forma, modo ne' a qualunque titolo.

Nel caso di violazione del divieto di cui al precedente comma sarà facoltà della RAI avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo punto M), escutere le garanzie fideiussorie eventualmente prestate in favore della RAI o i depositi cauzionali dal concedente effettuati.

E' consentita la cessione di crediti - originati dal contratto - esclusivamente a:

- 1) Banca Nazionale del Lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., Via degli Scipioni, 247 - Roma;
- 2) primario istituto di credito indicato dal concedente e dalla Rai preventivamente approvato così come specificato nella proposta.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1264 c.c., costituisce condizione essenziale di validità di eventuali cessioni di credito da parte del concedente alle sopra elencate società la notifica dell'atto di cessione registrato a: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., Viale Mazzini, 14 00195 Roma.

Notifiche a domicili diversi da quello sopra indicato saranno considerate inefficaci agli effetti dell'art. 1264 c.c.

Sono consentite soltanto cessioni per l'intero ammontare del credito riveniente in favore del concedente in virtù dell'atto negoziale ovvero per l'intero ammontare delle singole fatture.

Sempre fatta salva l'espressa previsione di cui all'art. 1264 c.c., e pur in presenza dei requisiti sostanziali e formali delineati ai commi 3 e 4 del presente articolo, le cessioni di credito da parte del concedente devono comunque intendersi accettate dalla RAI con riserva

di opporre la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente (art. 1248 c.c.), l'eccezione di inadempimento nonché ogni altra eccezione di natura personale e/o reale.

H) IMPORTO BLOCCATO

Il corrispettivo contrattualmente pattuito deve intendersi “importo bloccato” ad ogni effetto; pertanto null'altro la RAI dovrà corrispondere al concedente per alcun titolo, causa o ragione con riferimento a tutto quanto forma oggetto del contratto.

I) TERMINI ESSENZIALI - FACOLTÀ DI RISOLUZIONE DA PARTE DELLA RAI

I termini relativi alla consegna indicati in contratto si intendono essenziali per la RAI. La mancata osservanza da parte del concedente anche di uno solo di essi non potrà esimerlo dal procedere, senza rallentamento o sospensione, nell'esecuzione degli impegni assunti, ferma restando la facoltà della RAI, da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata spedita entro i venti giorni successivi alla scadenza dei termini perenti (in deroga all'art. 1457 c.c.):

- A) di ritenere risolti gli accordi, totalmente o parzialmente, a seconda dell'entità dell'inadempimento, con conseguente obbligo del concedente di proporzionale restituzione alla RAI delle somme dalla stessa eventualmente già corrispostegli, nonché, salvo che non si tratti di eventi dovuti a caso fortuito e/o a forza maggiore che il concedente non abbia in alcun modo concorso a determinare a titolo di penale, di pagamento di un importo pari al 10% del corrispettivo globale convenuto oltre al risarcimento dei maggiori eventuali danni

ovvero

- B) di comunicare un nuovo termine per l'esecuzione, il che comporterà a suo carico - salvo che non si tratti di eventi dovuti a caso fortuito e/o a forza maggiore che il concedente non abbia in alcun modo concorso a determinare - sia l'obbligo al risarcimento dei maggiori danni sia il versamento di una penale pari allo 0,1% del corrispettivo globale per ogni giorno di ritardo nell'adempiere, ferma restando una penale minima di Euro 52 (Cinquantadue) giornalieri.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il contratto si intenderà risolto di diritto, con conseguente obbligo del concedente di restituzione alla RAI delle somme dalla stessa eventualmente già corrispostegli, impregiudicato il risarcimento del danno.

L) CAUSE DI FORZA MAGGIORE - CASO FORTUITO

Se per caso fortuito o di forza maggiore non gli fosse possibile adempiere gli obblighi assunti secondo quanto previsto a contratto relativamente ad una o più opere, il

concedente dovrà:

- darne documentata comunicazione alla RAI con lettera raccomandata da far recapitare alla RAI stessa entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento ostativo;
- inoltrare richiesta motivata di nuovi termini entro cui adempiere, che sarà valutata dalla RAI con la più ampia discrezionalità in vista:
 - della concessione della proroga dei termini, ovvero
 - della risoluzione del contratto con restituzione delle somme già percepite ovvero
 - dell'esercizio da parte della RAI della facoltà di recesso dal contratto ex art. 1373 cod. civ.

Ai fini delle presenti condizioni generali di contratto le espressioni “forza maggiore” o “caso fortuito” comprendono ogni fatto anche di terzi e della Autorità, imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal controllo delle parti, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili ai contraenti e che, per natura ed entità, sia di per sé tale da impedire l'adempimento o l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

M) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto, in caso di inadempimento o violazione da parte del concedente di uno o più degli obblighi, garanzie e divieti dallo stesso assunti di cui ai precedenti punti lettera A, n.4, 5, 7; B; E; F; G ed al successivo punto N; nonché di quelli specificamente indicati nella Proposta sarà facoltà della RAI ritenere risolto immediatamente il contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., nonché escutere le garanzie fideiussorie eventualmente prestate in favore della RAI o i depositi cauzionali dal concedente effettuati, impregiudicato il risarcimento del danno, ovvero intimare l'adempimento entro un termine determinato, decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà automaticamente risolto. Sia nel caso di risoluzione del contratto che di adempimento in esecuzione di apposita intimazione, il concedente sarà tenuto a corrispondere alla RAI una somma a titolo di penale - non inferiore al 10% e non superiore al 20% del corrispettivo globale contrattualmente pattuito - impregiudicato il risarcimento del maggior danno.

N) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA

A) Per i contratti di valore da Euro 154.937 (Centocinquantaquattromila novecentotrentasette) fino a Euro 200.000 (Duecentomila - artt.6, 7, 8, 9 del D.P.R. 3.6.1998 n.252), il concedente si obbliga a presentare alla RAI – come presupposto essenziale per il perfezionamento del singolo atto negoziale - le attestazioni/certificazioni rilasciate dalle competenti Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, recanti la “dicitura antimafia” di cui all'art. 6 del D.P.R. 3/6/1998, n. 252 ovvero le comunicazioni delle competenti Prefetture, in applicazione dell'art. 3, 1 e 2 comma del citato DPR, qualora le predette attestazioni “camerali” risultino prive della “dicitura antimafia”.

Nei casi di dichiarata urgenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR stesso il concedente dovrà presentare, in ogni caso prima del perfezionamento dell'atto negoziale, le dichiarazioni sottoscritte da tutti gli interessati di cui all'art. 2, 3 comma del citato DPR – regolarmente autenticate nelle forme di legge – attestanti l'insussistenza a carico degli stessi delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575.

B) Per i contratti di valore superiore al limite indicato al 1° comma del precedente punto A), nonché per i subcontratti e cessioni di valore superiore a Euro 154.937 (Centocinquantaquattromilanovecentotrentasette), nei quali non sia invocata l'urgenza, il concedente - essendosi obbligato a richiedere alla Prefettura territorialmente competente il rilascio delle informazioni prefettizie di cui all'art. 10 del D.P.R. 1998/n.252 - ha presentato le predette informazioni che, allegate in copia al singolo contratto, ne formano parte integrante.

Nei casi di dichiarata urgenza delle prestazioni in essi dedotte, i contratti di valore superiore al limite sopra indicato sono perfezionati senza l'acquisizione preventiva delle informazioni di cui all'art.10 del D.P.R. 1998 n. 252.

Il concedente - dopo aver presentato la documentazione prescritta dall'art. 6, 1° comma, e 10, 3° comma del D.P.R. 1998/n.252, nonché ad integrazione o sostituzione di essa, ove priva della "dicitura antimafia", apposite dichiarazioni da parte di tutti gli interessati di cui all'art.2, comma 3, del citato Decreto, rese con le modalità ed i contenuti di cui al 2 comma del precedente punto A), con sottoscrizione regolarmente autenticata - si obbliga a inoltrare alla competente Prefettura richiesta di rilascio delle informazioni prefettizie, indicando oggetto e valore del contratto, denominazione, sede, generalità, indirizzo e residenza di amministratori, soci e rappresentanti.

Il concedente si obbliga, altresì, a trasmettere alla RAI copia di detta richiesta, corredata degli elementi probatori della relativa ricezione da parte della Prefettura, con ogni urgenza ed in ogni caso prima del perfezionamento dell'atto negoziale, che resta subordinato alla ricezione di detta documentazione.

Nel caso in cui dalle informazioni - trasmesse alla RAI dalla Prefettura competente, dopo la stipula del contratto - risultasse la sussistenza a carico di qualsiasi dei soggetti di cui sopra di qualsivoglia causa di divieto, sospensione o decadenza di cui all'art. 10 della legge 31/05/65 n.575, oppure dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al citato art. 4 punto 4 del Decreto 490/94, il contratto non potrà spiegare alcun effetto e, comunque, si risolverà in danno del concedente il quale sarà obbligato a restituire alla RAI le somme da questa già corrisposte oltre al risarcimento di ogni danno in favore della RAI.

C) In caso di contratti pluriennali la documentazione in materia "antimafia", di cui alle precedenti lettere A) e B), dovrà essere presentata dal concedente anche per ogni anno di durata ulteriore al primo.

Varrà, poi, integralmente quanto disposto dall'ultimo comma della lettera B), qualora si verifichi l'ipotesi ivi prevista.

Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo dovranno porsi in essere anche con riferimento alle imprese affidatarie di subcontratti.

O) FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia comunque derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo troverà applicazione la legislazione italiana e sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

P) REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

La scrittura relativa a prestazioni di servizio soggetta all'imposta sul valore aggiunto è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 634/72, con spese a carico di chi vi proceda.